



## Studio

**Analisi del quadro istituzionale, regolatorio e legale della Tunisia necessario all'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, necessario all'implementazione del Progetto ELMED.**

## Executive Summary

Con il presente documento il GSE dà seguito alla richiesta di studio preliminare per lo sviluppo del progetto ELMED, attraverso la verifica di applicazione dell'art. 9 della direttiva 2009/28/CE. Il suddetto progetto è stato istituito con Protocollo d'intesa tra il Ministero Italiano dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), il Ministero Tunisino dell'Industria e della Tecnologia – Direzione Energia (DGE) e l'Agenzia Nazionale tunisina per la Conservazione dell'Energia (ANME) in data 24 novembre 2009.

Il progetto ELMED si inserisce in una strategia più ampia del Governo italiano di fare ricorso, per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale, anche a strumenti diversi dalla produzione nazionale, in un'ottica di una crescente integrazione tra il mercato europeo e quello mediterraneo. A tal fine, il Governo italiano è intenzionato a favorire le iniziative di cooperazione tramite progetti comuni con Paesi terzi così come previsto all'art. 9 della direttiva 2009/28/CE.

Infatti, nel documento previsionale presentato in sede comunitaria nel dicembre 2009, l'Italia fa specifico riferimento al progetto di interconnessione TERN-STEAG, esplicitando la volontà di realizzare un più ampio impegno di cooperazione ed interscambio nel settore elettrico. Nel documento previsionale viene fatta esplicita menzione della cooperazione con la Tunisia, che cautelativamente fa prevedere al 2018 un'importazione di 0,6 TWh/anno di elettricità da fonti rinnovabili. Tale dato è stato confermato anche nel piano di azione presentato a Bruxelles a luglio scorso.

In questo modo è resa ancora più esplicita la volontà e propensione dello Stato italiano all'apertura verso i progetti comuni con paesi terzi e Stati membri per integrare la produzione nazionale, infatti su questo fronte l'Italia si sta muovendo per definire accordi anche con l'Albania, la Serbia, il Montenegro, la Svizzera, la Polonia.

Lo studio commissionato al GSE si configura come una ricognizione sullo stato dell'arte della struttura istituzionale, regolamentare e legale della Tunisia, nonché dell'Italia, necessario all'effettiva applicazione dell'art. 9 della Direttiva 2009/28/CE, in relazione al progetto ELMED. Inoltre si fa presente che questo documento ha finalità puramente informative, pertanto i contenuti non hanno carattere vincolante.

Nello specifico i principali ambiti analizzati nello studio sono i seguenti:

### *1. Analisi regolatoria del mercato elettrico in Tunisia*

In questo capitolo è monitorata la struttura del mercato tunisino e fatto il confronto della stessa con il sistema elettrico italiano, a partire da cenni relativi al mercato UE. Al fine di assicurare la compatibilità dei quadri regolamentari dei sistemi elettrici dei due paesi, sarebbe opportuno intraprendere un processo legislativo per l'accesso al mercato internazionale per esportare l'energia elettrica prodotta in Tunisia da fonti rinnovabili. A tal proposito, il progetto ELMED costituisce per il sistema elettrico tunisino un banco di prova per l'apertura al mercato internazionale, a traverso l'utilizzo della capacità di interconnessione per l'esportazione

In tale prospettiva il processo proposto al governo tunisino è il seguente:

*A livello regolatorio:*

- Autorizzare la produzione destinata all'esportazione: attraverso l'analisi delle disposizioni in vigore attualmente si riscontrano dei limiti in tale settore, pertanto si propone una nuova regolamentazione che autorizzi esplicitamente che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Tunisia, possa essere destinata all'esportazione, di cui la STEG ad oggi risulta detenere il monopolio;
- definendo i criteri di accesso al mercato internazionale: liberalizzazione totale della produzione destinata all'esportazione o assoggettamento a una autorizzazione, dopo parere favorevole di STEG riguardante la compatibilità tecnica della rete di trasporto tunisina, con l'adozione di un criterio esplicito di rilascio delle autorizzazioni, quale ad esempio l'ordine cronologico di sottoscrizione della domanda per le quantità globali proporzionali alla capacità di trasporto disponibile sulla rete tunisina;
- stabilendo regole per l'accesso alla capacità di trasporto per quanto riguarda l'interconnessione e l'eventuale gestione delle congestioni: tali regole devono essere condivise con le competenti istituzioni italiane e tunisine. Occorre inoltre prevedere un sistema congiunto di assegnazione della capacità di interconnessione, a condizioni amministrativamente determinate sia per il trasporto (tariffa di transito) che per la risoluzione delle congestioni (aste), limitatamente alla quota ad accesso pubblico della capacità di trasporto disponibile per i primi 20 anni e, successivamente, per l'intera capacità di trasporto disponibile;
- attribuendo la capacità di trasporto secondo criteri stabiliti tramite accordo in materia di accesso alla capacità di trasporto disponibile a livello dell'interconnessione, alla società mista TERN-STE, che realizza l'interconnessione (grazie alla sua indipendenza rispetto agli operatori commerciali), sotto la supervisione dell'Autorità italiana per l'energia elettrica e il gas –AEEG e le autorità tunisine competenti;
- stabilendo che la partecipazione di STEG alle attività di produzione per l'esportazione sia sottomessa a delle regole trasparenti e non discriminatorie per l'accesso al mercato europeo.

## *2. Analisi della normativa ambientale nazionale e i relativi impegni internazionali della Tunisia*

Alla luce della ricognizione effettuata dal GSE non esistono norme vincolanti per l'esclusione di alcune fonti in base al contenuto di carbonio del KWh, esiste però una normativa ambientale (valutazione di impatto obbligatoria per impianti produzione elettrica sopra i 300 MW e *check* dell'efficienza energetica) che può avere un impatto sulla fattibilità di alcuni tipi di progetto, ma non è legata in modo particolare al contenuto di CO<sub>2</sub> del KWh prodotto.

Dalle valutazioni concernenti l'utilizzo del meccanismo flessibile CDM - *Clean Development Mechanism* - risulta che l'impiego di tale strumento, previsto dal Protocollo

di Kyoto, non è possibile per la quota di energia esportata verso l'Italia, mentre resta possibile usufruirne per la quota parte di energia prodotta e consumata in loco.

Nel presente studio sono stati, dunque, individuati gli elementi e le caratteristiche a cui il progetto deve essere sottoposto, ferme restando le difficoltà legate al criterio di valutazione *case by case*, attuato dall'*Executive Board* dell'UNFCCC.

### 3. *Valutazione dei requisiti tecnici di incentivo e certificazione d'origine in Italia*

Sono esaminate le condizioni tecniche da soddisfare affinché la produzione rinnovabile locale, se esportata verso l'Italia, possa beneficiare di un incentivo italiano. Questo alla luce dell'art. 9 della Direttiva 2009/28/CE che consente di conteggiare la produzione tunisina esportata in Italia ai fini del *target* nazionale al 2020. A tal fine si ritiene necessario che il Governo tunisino soddisfi i seguenti elementi:

- identificazione di un organismo indipendente dalle attività di produzione, vendita, distribuzione e trasmissione di energia, che possa espletare le attività di qualificazione degli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili anche al fine di erogare in modo centralizzato eventuali sistemi di incentivazione.

In Italia tale attività è svolta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che rispetta tali requisiti di indipendenza. L'ottenimento di una "qualifica" da parte di un impianto di produzione di energia elettrica da parte di un organismo così definito rappresenterà il presupposto per la richiesta ed, eventualmente, successiva erogazione di incentivi da parte del Governo italiano. È necessario che il processo di qualificazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile sia gestito secondo un'apposita procedura che dovrà essere definita dall'Autorità Competente e condivisa dal GSE;

- effettiva importazione e tracciamento della produzione. L'applicazione dell'art. 9 della direttiva europea 2009/28/CE consente che l'energia elettrica prodotta in un Paese Terzo possa essere conteggiata ai fini del target nazionale, solo se consumata nell'ambito della Comunità. Nel caso della Tunisia, sarà richiesto che l'erogazione di incentivi definiti appositamente dal Governo italiano dovrà essere subordinata all'effettiva importazione dell'energia rinnovabile prodotta da impianti localizzati in Tunisia. Fermo restando, dunque, la necessità che l'interconnessione Italia-Tunisia sia completata, la verifica del soddisfacimento del requisito di importazione suddetto prevede la definizione di un ulteriore procedura, in capo al GSE e all'organismo omologo tunisino.

### 4. *Analisi delle condizioni normative italiane per il riconoscimento di una incentivazione nazionale*

In questa sezione viene descritto il *framework* regolamentare attuale e la possibilità per l'Italia di riconoscere incentivi a produzioni rinnovabili localizzate all'estero ed esportate nel nostro Paese, al fine di valutarne l'impatto economico, in considerazione del recepimento della Direttiva 2009/28 che l'Italia è chiamata ad adempiere entro il 5/12/2010.

Si sottolinea, che nel decreto legislativo che introdurrà la nuova norma comunitaria dovrà essere fatto riferimento specifico circa la competenza ministeriale a sottoscrivere accordi

bilaterali che consentano di riconoscere eventuali misure di incentivazione a produzioni estere. Ciò si applicherà con ogni evidenza anche al caso tunisino. Il GSE ritiene ragionevole che in tali accordi saranno individuati i valori degli incentivi e le fonti ammesse a tale beneficio. La definizione degli aspetti operativi per attribuire concretamente gli incentivi alla produzione rinnovabile esportata in Italia potrà essere demandato a successive procedure definite congiuntamente dal GSE ed omologa società tunisina .